

Codice A1715A

D.D. 7 giugno 2023, n. 478

Art. 17 LR 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria "La Maladecia" (CN) - Rinnovo della Concessione. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.



ATTO DD 478/A1715A/2023

DEL 07/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 LR 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria “La Maladecia” (CN) – Rinnovo della Concessione. Rettifica della superficie agro-silvo-pastorale.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto l’art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999 con la quale è stata confermata l’azienda faunistico-venatoria “La Maladecia” di complessivi ettari 2.994, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo ed è stata rinnovata la concessione a favore del presidente pro-tempore della sezione Comunale cacciatori di Vinadio, Sig. Vigna Lauro Bruno con scadenza al 31.07.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 23.04.2003 con la quale si prendeva atto della nomina a presidente della sezione Comunale cacciatori di Vinadio, del sig. Trocello Andrea Stefano e l'intestazione della concessione al medesimo;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 88 del 30.05.2005 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" fino al 31.01.2011;

vista la determinazione dirigenziale n. 1498 del 09.12.2010 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" a favore del presidente della sezione Comunale cacciatori di Vinadio, sig. Trocello Andrea Stefano fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 148 del 11.03.2014 con la quale si prendeva atto della nomina a presidente della sezione Comunale cacciatori di Vinadio del Sig. Degioanni Giovanni e conseguentemente si intestava al medesimo soggetto la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" di complessivi ettari 2.994, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in sostituzione del sig. *omissis*, dimissionario;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 151 del 21.02.2017 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" fino al 31.01.2023;

vista la determinazione dirigenziale n. 954 del 29.09.2017 con la quale si prendeva atto della nomina del Signor Giacomo GIODA nella sua qualità di Commissario e legale rappresentante della sezione comunale dei cacciatori di Vinadio, a concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "La Maladecia" in sostituzione del Sig. *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 303 del 05 marzo 2018, con la quale si prendeva atto della nomina del Signor Tommaso Bossi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della sezione comunale dei cacciatori di Vinadio, a concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "La Maladecia" in sostituzione del Sig. *omissis*;

vista l'istanza del 31.10.2022, con la quale il Sig. Tommaso Bossi, Presidente e legale rappresentante della sezione comunale dei cacciatori di Vinadio, chiede il rinnovo della concessione;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 31/05/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

constatato che l'azienda faunistico-venatoria si sovrappone parzialmente al SIC IT1160023 "Vallone di Orgials – Colle della Lombarda" e alla ZPS IT 1160062 "Alte Valli Stura e Maira";

preso atto che il Concessionario ha presentato la Valutazione d'incidenza al competente settore relativamente al SIC e alla ZPS sopracitata in data 15/03/2023;

vista la nota "Azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" (CN). Istanza di rinnovo della concessione" con cui il Settore ha comunicato la sospensione del procedimento di rinnovo in attesa della valutazione di incidenza;

dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP);

considerato che per quanto sopra, sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda (superficie totale) e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il verbale istruttorio redatto in data 06.06.2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "La Maladecia", ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo al Signor Tommaso Bossi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della sezione comunale dei cacciatori di Vinadio;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'A.F.V. da ettari 2.994 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999 a ettari 3.872,3206 di cui ettari 3.456,5444 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

richiamata la D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023, di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione che fissa in giorni n. 180 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195*";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte ed attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di rinnovare la Concessione dell’azienda faunistico-venatoria denominata “La Maladecia”, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo al Signor Tommaso Bossi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della sezione comunale dei cacciatori di Vinadio fino al 31 GENNAIO 2029;

- di rettificare, come da allegata planimetria, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, la superficie dell’A.F.V. da ettari 2.994 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999 a ettari 3.872,3206 di cui ettari 3.456,5444 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché delle ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione che dovessero pervenire insieme al parere sulla Valutazione d'incidenza presentata.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Cuneo, nonché al Settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto